



ORDINANZA N. 29/COVID-19/ REVOCA

Prot. N. 2389 /2020

**ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 883
DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE
CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

**IL SINDACO
nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"**

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante *"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"*, con cui viene ordinato, all' art.1, comma 1, che "È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Viste le seguenti Ordinanze Sindacali:

n. 08/2020 del 20.03.2020, Prot. N. 1717
n. 09/2020 del 20.03.2020, Prot. N. 1718
n. 10/2020 del 20.03.2020, Prot. N. 1719
n. 11/2020 del 23.03.2020, Prot. N. 1767
n. 12/2020 del 27.03.2020, Prot. N. 1860
n. 16/2020 del 02.04.2020, Prot. N. 1988
n. 18/2020 del 03.04.2020, Prot. N. 2043
n. 19/2020 del 03.04.2020, Prot. N. 2057
n. 20/2020 del 05.04.2020, Prot. N. 2062
n. 22/2020 del 06.04.2020, Prot. N. 2096
n. 25/2020 del 08.04.2020, Prot. N. 2139

con le quali veniva ordinata l'attivazione dell'isolamento preventivo alle persone indicate in ogni ordinanza;

Tenuto conto della **conclusione**, del periodo di isolamento preventivo di 14 giorni;

Ritenuto, pertanto, che non ricorrono più le condizioni di necessità e urgenza volte a ridurre il rischio di contagio;

Richiamato il d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

Richiamato l'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e s.m.i, relativamente alle competenze del Sindaco;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

La revoca delle seguenti Ordinanze Sindacali:

n. 08/2020 del 20.03.2020, Prot. N. 1717
n. 09/2020 del 20.03.2020, Prot. N. 1718
n. 10/2020 del 20.03.2020, Prot. N. 1719
n. 11/2020 del 23.03.2020, Prot. N. 1767
n. 12/2020 del 27.03.2020, Prot. N. 1860
n. 16/2020 del 02.04.2020, Prot. N. 1988
n. 18/2020 del 03.04.2020, Prot. N. 2043
n. 19/2020 del 03.04.2020, Prot. N. 2057
n. 20/2020 del 05.04.2020, Prot. N. 2062
n. 22/2020 del 06.04.2020, Prot. N. 2096
n. 25/2020 del 08.04.2020, Prot. N. 2139

a decorre dalla data odierna.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza a

- Alla Direzione Generale Asl di Aosta;
- Alla Prefettura di Aosta;
- Stazione dei Carabinieri di Valtournenche;
- Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- Corpo Forestale Valdostano- Stazione di Antey-Saint-André;
- CUS – Protezione Civile;
- Alla Questura di Aosta – ufficio di Gabinetto;
- Ufficio Polizia Municipale.

Che l'ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Antey-Saint-André lì 22.04.2020

IL SINDACO
(BERTULETTI Mario)
documento firmato digitalmente